



Bo, 30/09/2004

Alle Imprese che applicano il
CCNL PULITINTOLAVANDERIE – ARTIGIANATO

ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE 6 SETTEMBRE 2004
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE ARTIGIANE

In data 6 settembre 2004, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore pulitintolavanderie artigiano. Considerato che il c.c.n.l. per i dipendenti di imprese artigiane del settore pulitintolavanderie era scaduto in data 31 dicembre 2000 e che in virtù dell'accordo sindacale 21 gennaio 2003 le retribuzioni erano state "adeguate" fino al 31 marzo 2002, si è, a seguito dell'intesa sindacale in oggetto, definito quanto segue:

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza **1 settembre 2004 e 1 gennaio 2005** i minimi retributivi del settore pulitintolavanderie artigiane avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

livelli	1 settembre 2004	1 gennaio 2005	Aumenti totali
6°S	52,15	39,34	91,49
6°	49,25	37,15	86,40
5°	44,81	33,80	78,61
4°	41,36	31,21	72,57
3°	39,67	29,93	69,60
2°	38,02	28,68	66,70
1°	35,97	27,13	63,10

Eventuali aumenti corrisposti a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali possono essere assorbiti dagli incrementi retributivi riportati nella precedente tabella.

Inoltre, a far data **dal 1 settembre 2004** non dovrà più essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).

UNA - TANTUM

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (6 settembre 2004), deve essere riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (**1 aprile 2002 – 31 agosto 2004**). Gli importi forfettari sono i seguenti:

	Importi una - tantum a.	Importi di una tantum ridotti in caso di corresponsione dell'i.v.c.(*) - b.
operai-impiegati-intermedi	382,00 euro lordi	192,00 euro lordi
Apprendisti	270,00 euro lordi	130,00 euro lordi

(*) l'accordo sindacale prevede dei valori di "una - tantum" ridotti, in caso di corresponsione nel periodo 1/4/2002 – 31/8/2004 dell'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.); a titolo convenzionale, per il periodo richiamato, gli importi di i.v.c. da detrarre sono stati quantificati, per tutti i livelli di inquadramento contrattuale in 190,00 euro lordi e per gli apprendisti in 140,00 euro lordi. Questa è l'ipotesi che si realizza per le aziende associate a C.N.A. (b.).

Gli importi di una - tantum devono essere corrisposti in due rate, unitamente alle retribuzioni afferenti i mesi di:

	operai-intermedi-impiegati	apprendisti
novembre 2004	87,00	65,00
novembre 2004	5,00 (*)	5,00 (*)
giugno 2005	100,00	60,00
totale	192,00	130,00

Gli importi di "una tantum" vanno commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra **il 1 aprile 2002 e il 31 agosto 2004**, considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a due settimane.

Ai lavoratori con rapporto **part-time** gli importi di una tantum saranno riconosciuti con criteri di proporzionalità.

UFFICIO CONTRATTUALISTICA